



Decreto Dirigenziale n. 74 del 22/12/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

DINIEGO AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN C.DA CAPPELLA DEL COMUNE DI BISACCIA (AV), PRESENTATO DALLA CAL.BIS.T. DI TERLIZZI NICOLA & FIGLI S.N.C.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- b) che con D.G.R.C. n. 1411/07 la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c) che la CAL.BIS.T. di Terlizzi Nicola e Figli s.n.c. con nota acquisita agli atti dell'allora Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Avellino, in data 04/06/2012 prot. 316059, ha chiesto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti non pericolosi ubicato in Bisaccia (AV) C.da Cappella - in Catasto foglio 30, p.lle 7, 8, 9 e 14 – destinazione urbanistica "E0 – Agricola ordinaria";
- d) che la Commissione Tecnico Istruttoria, nella seduta del 30/05/2012 effettuata la preistruttoria della documentazione presentata dalla Società, ha evidenziato la mancanza di alcuni atti richiesti dalla D.G.R.C. 1411/07 che, successivamente, la Società ha trasmesso con nota acquisita agli atti del 21/06/2012 prot. 476764;

RILEVATO

- a) che nella Conferenza di Servizi – iniziata in data 04/10/2012 e conclusa in data 05/12/2014, il contenuto dei cui verbali si richiama - esaminata la documentazione presentata dalla Società ed acquisita agli atti in data 24/04/2012 prot. 316059, in data 21/06/2012 prot. 476764, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sotto indicati pareri:

a.1 il progetto riguarda un impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti non pericolosi ubicato in Bisaccia (AV) C.da Cappella - in Catasto foglio 30, p.lle 7,8,9 e 14 – destinazione urbanistica "E0 – Agricola ordinaria";

L'attività di messa in riserva (R13) e di recupero (R12) di rifiuti speciali non pericolosi è prevista su un' area di circa 15.000 m², distante circa 200 m. da un impianto esistente di trattamento rifiuti gestito dalla stessa Società ed autorizzato dalla Provincia con la procedura semplificata. La citata area, secondo il progetto, è recintata e suddivisa in due settori: settore di ingresso ed attesa degli automezzi e settore di conferimento, messa in riserva ed area di pretrattamento rifiuti. Il primo settore ha un ingresso autonomo situato lungo l'asse viario, dotato di cancello e sistema di controllo degli ingressi. Adiacente all'ingresso è previsto, interrato, l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che a vista ha solo i pozzetti di ispezione dei serbatoi sottostanti. I due settori sono divisi da pannelli in calcestruzzo dell'altezza di m 2,00. All'ingresso del secondo settore è previsto un ufficio con servizi igienici. Il piazzale è in calcestruzzo armato con modalità tali da impedire infiltrazioni nel terreno. Per le acque di prima pioggia è previsto un trattamento e purificazione in un apposita vasca con successivo disoleatore, tali acque sono poi utilizzate per l'abbattimento delle polveri e per l'irrigazione delle aree a verde. L'area è sprovvista di infrastruttura primaria quale la pubblica fognatura.

a.2 l'ATO 1 Calore Irpino, con nota acquisita in data 06/09/2012 prot. 654727, ha dichiarato di non essere competente in quanto l'area oggetto dell'intervento non è servita da pubblica fognatura.

a.3 il Comune di Bisaccia con nota del 27/09/2012 prot. 4087, acquisita agli atti in data 27/09/2012 prot. 706312 ha inizialmente espresso il proprio parere favorevole;

- a.4** l'Autorità di Bacino della Puglia con nota del 28/09/2012 prot. 11546 acquisita in pari data al prot. 709922 ha rappresentato che l'area oggetto di intervento *"....omissis ricade, per quanto attiene alla pericolosità geomorfologia, in area PG2, ovvero in area a pericolosità di frana elevata.....omissis... mentre in riferimento alla pericolosità idraulica ricade in aree di alveo attivo e aree golenali oltre che in fascia di pertinenza fluviale.... omissis... considerata la tipologia di intervento e le prescrizioni delle NTA vigenti, in particolare dell'art. 6 comma 3 lettera e, considerato che non vi è supporto della richiesta di uno studio di compatibilità al PAI per la parte inerente la compatibilità idraulica"*, invitando *" la Ditta proponente a rivedere la collocazione dell'impianto in modo da risultare compatibile con gli artt. 4, 6 e 10 della NTA attualmente vigenti...."*
- a.5** la Società con istanza del 01/12/2012 acquisita agli atti in data 04/12/2012 prot. 897323 ha chiesto una proroga considerato *"...omissis.....che l'Autorità di Bacino della Puglia dovrà esprimersi su una nuova proposta di ripermetrazione dell'area che verrà effettuata sulla base di elaborati e studi idraulici e geologici effettuati ex novo e per integrare la documentazione agli atti"*;
- a.6** la Società con istanza acquisita agli atti in data 13/12/2013 prot. 859197 ha trasmesso parere prot 15796 del 2/12/2013 dell'Autorità di Bacino della Puglia, il cui contenuto si richiama, di compatibilità al PAI del progetto con prescrizioni e chiesto il riavvio del procedimento;
- a.7** la CAL.BIS.T. di Terlizzi Nicola & Figli s.n.c., nel prosieguo della Conferenza, ha trasmesso integrazioni acquisite agli atti in data 10/03/2014 prot. 170573;
- a.8** l'ARPAC, nella seduta del 16/04/2014, ha rilevato che: *"... omissis....in riferimento al punto 9.1.1 lettera d) della DGRC 1411/07, non è stata specificata la quantità massima dei rifiuti per ciascuna delle operazioni previste in mc/anno, ma solamente in t/anno. Ciò non consente la verifica del rispetto della quantità massima stoccabile di rifiuti che non deve essere superiore, in ogni momento, ad 1mc per ogni 4mq di superficie (lettera c predetto punto); non sono stati specificati i rifiuti prodotti dalla attività R12;non sono stati prodotti adeguati elaborati planimetrici esplicativi di: reti di raccolta delle acque di piazzale, sistema di separazione delle acque di prima pioggia da trattare dalle successive, punto di immissione di queste ultime nella cunetta stradale esistente, rete di distribuzione per le acque da riutilizzare; la relazione previsionale di impatto acustico proposta presenta le stesse problematiche di quella precedente. Infatti, si riferisce ad una attività in cui è previsto l'utilizzo di un mulino che, verosimilmente, fa ipotizzare una attività di frantumazione e non una sola e mera attività di stoccaggio provvisorio e messa in riserva di rifiuti.....omissis... il Presidente cede la parola all'Assessore Frascione al fine di acquisire le motivazioni a supporto della compatibilità dell'attività con la destinazione urbanistica della zona. L'Assessore, pur rappresentando di essere favorevole all'iniziativa, si riserva di fornire parere scritto in ordine alla compatibilità sito- impianto"*.
- a.9** sono state depositate agli atti della Conferenza le integrazioni trasmesse dalla Società con nota acquisita agli atti in data 23/05/2014 prot. 355453 in riscontro a quanto evidenziato dall'ARPAC;
- a.10** è stata depositata agli atti della Conferenza la nota ARPAC, ns. prot. del 19/06/2014 n. 420279 di ulteriori osservazioni ritenendo le integrazioni su indicate non esaustive;
- a.11** l'ASL AV ha osservato – nella seduta del 19/06/2014 - la necessità di potenziare i servizi igienico-assistenziali in considerazione della natura delle materie trattate, riservandosi di dettare prescrizioni dettagliate in merito al contenimento delle emissioni sonore e delle emissioni diffuse. Ha rilevato, inoltre, che l'area è priva di opere di urbanizzazione primarie (fognatura) rimandando al Comune di Bisaccia la valutazione sulla congruità dello smaltimento dei reflui civili provenienti dai servizi igienici. Ha richiesto, infine, prospetti e sezioni quotate ad uso ufficio-servizi. Il tecnico della Società ha precisato che i reflui civili recapitano in vasca di cemento a perfetta tenuta.
- a.12** è stata depositata agli atti della Conferenza la nota prot. n. 7258 del 12/06/2014, acquisita agli atti con prot. n. 420300 del 19/06/2014, con la quale l'Autorità di Bacino della Puglia conferma il parere già espresso con nota 15796 del 2/12/2013. L'Autorità di Bacino segnala, tra l'altro, che lo studio idrologico ed idraulico ha dimostrato che la viabilità non si trova in condizioni di sicurezza idraulica suggerendo pertanto idonea segnaletica di allagamento o interdizione della stessa in occasione di eventi meteorici straordinari. Ha ribadito quanto già comunicato nella nota prot. 11545 del 28/09/2012 circa lo stato di rischio in cui versa l'impianto di trattamento di rifiuti già

esistente appartenete alla stessa Ditta, rischio avvalorato dagli studi presentati per il progetto in esame, invitando la Ditta e le Amministrazioni territoriali competenti ad usare ogni forma di cautela, anche attraverso la pianificazione di protezione civile affinché sia salvaguardata la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.

- a.13** è stata depositata agli atti della Conferenza la nota del 22/09/2014 prot. 4100, acquisita agli atti in data 26/09/2014 prot. 635075, con cui il Comune di Bisaccia revocando implicitamente l'iniziale parere favorevole dato, ha dichiarato: *"...omissis... che l'intervento a farsi ricade in area classificata, secondo il vigente strumento urbanistico, come Zona EO (agricola ordinaria) soggetta alla disciplina urbanistica prevista dall'art. 21 delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico; che in particolare, la suddetta norma prevede che in zona agricola possono essere realizzati interventi finalizzati all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili con esclusione di impianti a carattere produttivo... omissis... si esprime per quanto sopra rilevato, il parere che la realizzazione dell'impianto in oggetto nell'area agricola prescelta, facendo salvo quanto disposto dall'art. 14 del DPR 380/01, non è compatibile con il vigente strumento urbanistico"*.
- a.14** la Società non ha trasmesso le integrazioni richieste dall'ARPAC e dall'ASL nella seduta del 19/06/2014;
- a.15** L'Asl e la Provincia, invitati dalla Regione nella seduta del 5/12/2014 ad esprimersi sulla base della documentazione agli atti, stante la mancata presentazione da parte della Società delle integrazioni richieste, hanno preso atto del parere non favorevole del Comune e hanno dichiarato di non poter esprimere il proprio parere definitivo di competenza non essendo state prodotte le integrazioni;

CONSIDERATO

- a** che il vigente strumento urbanistico del Comune di Bisaccia esclude la possibilità di realizzare in zona agricola impianti a carattere produttivo come quello di cui al progetto presentato dalla Società CAL. BIS.T. di Terlizzi Nicola & Figli s.n.c.;
- b** che, come risulta dagli atti istruttori, la zona è sprovvista di infrastrutture primarie quali la rete fognaria, tanto è vero che il progetto ha previsto che i reflui provenienti dai servizi igienici e dalle lavorazioni confluiscono in una vasca a tenuta per essere poi smaltiti come rifiuti, contrastando l'assetto e le esigenze territoriali che prevedono in tale zona solo interventi finalizzati all'esercizio diretto delle attività agricole ed all'insediamento di nuclei ed abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili;
- c** che le prescrizioni indicate dall'Autorità di Bacino della Puglia finalizzate a garantire condizioni di sicurezza idraulica in un sito in cui gli studi idrologici ed idraulici hanno dimostrato rischi di allagamento in occasione di eventi meteorici straordinari, corroborano la non compatibilità del sito con l'impianto di cui si chiede l'autorizzazione;

RITENUTO

- a** che non sussistono, per quanto su considerato, i presupposti di una approvazione del progetto in variante alla disciplina urbanistico-territoriale dell'area interessata;
- b** di denegare, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza e per quanto su considerato, l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. richiesta dalla CAL. BIS.T. di Terlizzi Nicola & Figli s.n.c. per l'impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti non pericolosi ubicato in Bisaccia (AV) C.da Cappella - in Catasto foglio 30, p.lle 7, 8, 9 e 14 – destinazione urbanistica "EO – Agricola ordinaria";

VISTI

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 1411 del 27.07.2007;

il D.M. Ambiente n. 7 del 11/01/2013;

la D.G.R. 488/2013;

il D.P.G.R. n. 300/2013

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D., dalle risultanze della Conferenza di Servizi e della proposta del R.U.P. di adozione del presente atto,

D E C R E T A

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato;

1) DENEGARE, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza e per quanto su considerato, l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. richiesta dalla CAL. BIS.T. di Terlizzi Nicola & Figli s.n.c per l'impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti non pericolosi ubicato in Bisaccia (AV) C.da Cappella - in Catasto foglio 30, p.lle 7, 8, 9 e 14 – destinazione urbanistica "E0 – Agricola ordinaria";

2) NOTIFICARE il presente provvedimento alla CAL.BIS.T. di Terlizzi Nicola & Figli s.n.c. Via Cavallerizza 47 Bisaccia (AV);

3) TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Bisaccia, alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. di Avellino, all'A.S.L AV, all'Autorità di Bacino della Puglia, al Consorzio ATO 1 Calore Irpino, alla Segreteria della Giunta (cod. 40.03.00.00), U.O.D.Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione integrale sul BURC.

Avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente
Dott.ssa Lucia Pagnozzi